

**dott. GABRIELE CARRESI**  
**Notaio**

REGISTRATO A BORGHO  
SAN LORENZO IL 25/05/2012  
AL NUMERO 1130 SERIE 1T

Rep. 290.814

Fasc. 29.862

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di maggio, in Borgo San Lorenzo, viale Europa Unita n. 6.

Avanti a me, Dott. GABRIELE CARRESI, Notaio in Borgo San Lorenzo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono comparsi

- MALAVOLTI SABRINA nata a Firenze il 6 giugno 1980, residente a Borgo San Lorenzo, località Cardetole n. 27, c.f. MLV SRN 80H46 D612B,

- MAZZONI SILVIA nata a Borgo San Lorenzo il 26 settembre 1961, ivi residente Luco via Farnocchia n. 40, c.f. MZZ SLV 61P66 B036N,

- MALAVOLTI ROBERTA nata a Firenze il 18 febbraio 1985, residente a Borgo San Lorenzo, località Cardetole n. 27, c.f. MLV RRT 85B58 D612Z,

- DE LUCIA ANGELO PAOLO nato a Conversano (BA) il 3 novembre 1973, residente a Borgo San Lorenzo, via Piazzano n. 7, c.f. DLC NLP 73S03 C975H,

- MINI GIANNI nato a Borgo San Lorenzo il 19 giugno 1966, residente a Borgo San Lorenzo, località Piazzano n.7, c.f. MNI GNN 66H19 B036N,

- SARDI ANDREA nato a Taranto il 14 maggio 1979, residente a

Borgo San Lorenzo, via Lorini n. 10, c.f. SRD NDR 79E14 L049Z.

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto in forza del quale stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1) E' costituita tra i Signori sopra generalizzati l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA de' BARDI".

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2) La sede dell'Associazione è in Borgo San Lorenzo, via Lorini 10.

ART. 3) L'Associazione verrà regolata dallo Statuto, che, omissane la lettura per volontà dei comparenti si allega al presente atto sotto lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale.

I comparenti eleggono all'unanimità un Comitato direttivo composto da sei membri, come segue:

Presidente Malavolti Sabrina, vice presidente Sardi Andrea, tesoriere Malavolti Roberta, segretario De Lucia Angelo Paolo, consiglieri Mazzoni Silvia e Mini Gianni, con durata triennale e scadenza alla assemblea di aprile 2015 di approvazione bilancio 2014.

Essi qui presenti accettano la carica loro conferita.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia salvo quanto scritto di mia mano su due facciate e quanto della terza di un foglio.

Letto da me notaio ai comparenti i quali dichiarano il pre-

ALLEGATO

Rep. n.

Fasc. n.

A

290816

29862

## STATUTO

### Art. 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto degli art. 36 e segg. del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'Associazione culturale "Associazione culturale CAMERATA de' BARDI".

### Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Borgo San Lorenzo, Via Lorini n. 10, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, anche indirettamente.

### Art. 3 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

1. promuove e diffonde la cultura musicale attraverso attività didattiche e concertistiche;
2. produce, organizza e realizza spettacoli propri e/o in collaborazione con Enti e/o Istituzioni italiane ed estere, pubbliche e private;
3. promuove attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, ricerca e qualificazione nel campo musicale e teatrale;
4. promuove e/o gestisce ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione potrà svolgere, per il perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali (come sponsorizzazioni, pubblicità, etc...) esercitate in via strumentale e servente, ma giammai prevalente.

L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, con divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività gratuita delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui al presente articolo ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali, vengono elette dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine sono fatte direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Tutti i membri degli Organi sociali devono essere soci.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo il presente statuto.

### Art. 4 – Clausole fiscali

In attuazione al comma 8 dell'art. 148 del TUIR sono previste le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione;
- d) obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli Organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### Art. 5 – I Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano lo Statuto, che condividono gli scopi

dell'Associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria nel rispetto dello Statuto.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 6 – Diritti dei Soci**

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita da propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto tra vivi che per eredità e non possono essere oggetto di rivalutazione.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Doveri dei Soci**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e, prevalentemente, gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 8 – Recesso/Esclusione di un Socio**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 9 – Gli Organi Sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Collegio dei Provibiri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **Art. 10 – L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice, o altro mezzo idoneo (email, sms, chiamata telefonica, etc...), agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando è richiesta da almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Soci Fondatori non hanno voto (rif. Art. 20 del Codice Civile).

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 11 – Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da sei membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da almeno cinque membri dello stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha i seguenti compiti: elegge il Presidente; elegge il Vice Presidente; nomina il Tesoriere; nomina il Segretario.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Le cariche e le deleghe all'interno del Consiglio possono essere attribuite o revocate in qualunque momento con decisione da prendere a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario; ammette i nuovi soci effettivi; esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti ed il Presidente o il Vice Presidente.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e quant'altro il Consiglio voglia delegargli.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio, provvede ad effettuare incassi e pagamenti, e quant'altro il Consiglio voglia delegargli.

#### **Art. 12 – Il Presidente e il Vice Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali in attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità.

#### **Art. 13 – Collegio dei Provvisori**

Il Collegio dei Provvisori vigila sull'operato del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria, controlla la contabilità ed i bilanci e verifica che la gestione corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto.

#### **Art. 14 – I mezzi finanziari**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; per il primo triennio la quota associativa è stabilita in € 15,00 (quindici);
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- dalle attività dell'Associazione e dalle iniziative promozionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- eventuali entrate inerenti all'espletamento di attività commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, etc...), comunque sempre asserventi all'attività istituzionale;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e statutarie.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse, fatta eccezione per i depositi su conto corrente bancario.

Ogni mezzo finanziario che non sia in contrasto con il presente Statuto e con le leggi dello Stato Italiano

potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

**Art. 15 – Rendiconto economico e finanziario**

Il bilancio, formato dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione sulla gestione, è redatto dal Commercialista, attenendosi alla prassi emanata dall'O.I.C. (principio contabile n. 1 per gli enti no-profit) e approvato dal Consiglio Direttivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Probiviri e proposti all'Assemblea per l'approvazione.

**Art. 16 – Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

**Firmato:**

Angelo Paolo De Lucia  
Roberta Landi Malavolti  
Sabrina Landi Malavolti  
Silvia Mazzoni  
Gianni Mini  
Andrea Sardi


*Angelo Paolo De Lucia*  
*Roberta Malavolti*  
*Sabrina Landi Malavolti*  
*Silvia Mazzoni*  
*Gianni Mini*  
*Andrea Sardi*

Gabriele Carresi notario

*Gabriele Carresi*



Copia conforme all'originale



sente atto conforme alla propria volontà.

Sottoscritto alle ore dieci e quarantacinque minuti.

F.to MALAVOLTI SABRINA - MAZZONI SILVIA - MALAVOLTI ROBERTA  
- DE LUCIA ANGELO PAOLO - MINI GIANNI - SARDI ANDREA - GA-  
BRIELE CARRESI NOTAIO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

25 MAG 2012

